

- CONTRATTO DI APPALTO -

CIG: 83802186A9- CUP B27E19000030007- CUI 80054330586201900418

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA STRUTTURA DI UN VEICOLO AUTONOMO DESTINATO

ALL'ESPLORAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO (AUSWATH) DA FORNIRE ALL'ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL

MARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 "SHINE" - POTENZIAMENTO

DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS"

TRA

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del Consiglio

Nazionale delle Ricerche nel prosieguo, "Ente" e/o DSU-CNR), con sede in Roma, Via

Piazzale Aldo Moro, 7, 00185 Roma, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006,

nella persona del Direttore Gilberto Corbellini, domiciliato per la carica presso la sede

dell'Ente, munito dei necessari poteri

E

L'Operatore economico " _____ " (in seguito per brevità anche "Operatore

economico"), con sede legale in _____, Via _____ n° _____, CAP _____,

codice fiscale e partita IVA _____, nella persona del Legale rappresentante

_____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica

presso la sede legale sopra indicata, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

_____, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente

e Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, nel

Disciplinare di gara nonché nell'Offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

II. Con Determina a contrarre Prot. 0047617 del 22/07/2020, l'Ente ha autorizzato l'indizione di una gara per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto la fornitura della struttura di un veicolo autonomo destinato all'esplorazione dell'ambiente marino (AUSWATH)- CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 83802186A9- CUP B27E19000030007- CUI 80054330586201900418 ai sensi degli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito denominato per brevità "Codice"), con un importo presunto a base d'asta pari a € 212.000,00 (euro duecentododicimila/00) oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

III. Con nota Prot. _____ N° _____ in data _____, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione all'Operatore economico _____.

IV. Con Provvedimento Prot. _____ N° _____ in data _____ l'Ente ha approvato la suindicata proposta, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico _____;

V. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;

VI. L'Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito positivo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo I. - PREMESSE

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo II. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato speciale, al Disciplinare di gara nonché all'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - all'Operatore economico medesimo, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura in oggetto.

Articolo III. - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1) Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1. IL Capitolato Tecnico, Specifica Tecnica e gli allegati;
2. Il Disciplinare di gara;
3. L'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto;
4. Le polizze di garanzia.

2) L'Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della fornitura medesima.

Articolo IV. - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

CNR-INM, Sede Roma, Via di Vallerano, 139 - 00128 Roma

Articolo V. - TERMINI DI ESECUZIONE

1) L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro ____ (____) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

Articolo VI. - CORRISPETTIVO

1) L'importo del presente contratto è pari a € _____ (euro _____/__) oltre I.V.A. ai sensi di legge di cui € _____ (euro _____/__) di costi per la sicurezza aziendale.

2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico

dell'Operatore economico di cui al Capitolato speciale.

3) L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del

contratto e l'Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi

suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art.

1664, primo comma, del codice civile.

4) L'attività del presente appalto consiste nella fornitura della struttura di un

veicolo autonomo destinato all'esplorazione dell'ambiente marino (AUSWATH);

Articolo VII. - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun

onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza

recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo

svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso

dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche

se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a

diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai

contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia

previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque

provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal

personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità

per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore

economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti

gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale

espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non

esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il

personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

a. Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola

d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in

vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente

contratto e nei suoi allegati;

Articolo VIII. - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale

addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della

propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei

relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative

riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività

che si espletano presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente

contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla

normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed

assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo IX. - PENALITA'

1) Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si applica una penale di € ____ (euro _____/__) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

3) Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113bis del Codice.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Operatore economico per iscritto.

5) L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

Articolo X. - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € _____ (euro _____/___), _____ mediante _____ agli atti.

2) Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge.

3) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

Articolo XI. - SUBAPPALTO

1) L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni; ovvero

1) L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Articolo XII. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

Articolo XIII. - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla Specifica Tecnica e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Articolo XIV. - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

1) La fornitura dovrà essere garantita "Full risk" per un minimo di 24 (ventiquattro) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

2) Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

Articolo XV. - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale 80054330586 (in caso di Operatore economico italiano o straniero residente in Italia);

- | | |
|--|---|
| b) | La Partita IVA 0211831106 (in caso di Operatore economico straniero); |
| c) | Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); |
| d) | Il CIG 83802186A9; |
| e) | Il CUP B27E19000030007; |
| f) | Il CUU (Codice Univoco Ufficio): M6PTIJ; |
| g) | L'importo imponibile; |
| h) | L'importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); |
| i) | Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); |
| j) | Il totale della fattura; |
| k) | L'oggetto del contratto; |
| l) | Il codice IBAN del conto corrente dedicato; |
| m) | Il "Commodity code" (in caso di operatori economici stranieri). |
| 5) | Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge. |
| 6) | In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo paragrafo; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa. |
| Articolo XVI. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | |
| 1) | L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. |

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

Articolo XVII. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) Nei casi di cui ai precedenti articoli:- Responsabilità dell'Operatore economico, Sicurezza sul lavoro, Subappalto e Cessione del contratto e del credito.

Articolo XVIII. - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Articolo XIX. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM), Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118811006, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003 (c.d. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. "GDPR") che i dati saranno trattati per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Articolo XX. - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo XXI. - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di _____ pagine, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo (per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia) dovuta per il presente contratto è a totale carico

dell'Operatore economico che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena
responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in
data 26 giugno 2014).

3) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte
Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione
saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'Operatore economico,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del Codice Civile, dichiara di accettare
specificamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall'articolo 1 all'articolo 24.

Operatore economico DSU-CNR

Legale rappresentante Il Direttore

Schema di contratto